

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTALITA'

Quesito n. 1

Se l'impresa che intende partecipare possiede solamente la categoria OG3, ed è quindi priva della qualificazione nelle categorie OG10 e OS10 e non possiede nemmeno i requisiti dell'art. 90, può comunque partecipare in forma singola, senza ricorrere a R.T.I., dichiarando di subappaltare interamente i lavori rientranti nella categoria OG10 e OS10 ?

Risposta:

L'art. 105 del D. lgs 50/2016 prevede che il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo di contratto. Considerato che la categoria OS 10 incide per il 23,01%, mentre la categoria OG 10 incide per il 6,97%, possono essere entrambe oggetto di subappalto.

Quesito n. 2

Siamo a richiedere se per la gara citata in oggetto è prevista la presa visione dei luoghi obbligatoriamente.

Risposta:

No, non è richiesta la presa visione obbligatoria dei luoghi.

Quesito n. 3

Debbono essere indicati anche i costi della manodopera dell'impresa, come richiesto dall'art. 95 , comma 10, del d.lgs 50/2016 ? In caso affermativo possono essere aggiunti nell'ultima pagina della lista o nella dichiarazione contenente l'indicazione dei costi aziendali per la sicurezza?

Risposta:

Si, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. lgs 50/2016 nell'offerta economica l'operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro..... E' possibile sia inserirli nell'ultima pagina della lista, sia nella dichiarazione sui costi aziendali.

Considerato che il bando non richiede esplicitamente l'indicazione dei costi della manodopera, si precisa che la mancata indicazione degli stessi non costituirà causa di esclusione ma sarà oggetto di soccorso istruttorio con la richiesta di integrazione documentale.



Il Responsabile unico del procedimento

Ing. Tottardo Diego

Avviso importante: SOSTITUITA LA LISTA DELLE CATEGORIE.

Si comunica che il giorno 29/08/2017, a seguito di segnalazione da parte di un operatore economico, la Lista delle categorie è stata sostituita (la precedente lista conteneva un errore alla pagina 4 con la duplicazione delle voci dalla n. 55 alla n. 61 comprese già presenti alla pag. 3).

Si precisa pertanto che, ai fini della formulazione corretta dell'offerta economica, sarà accettata anche la 1^ versione "sbagliata" della lista solo nel caso in cui siano state barrate le voci duplicate come da pagina allegata. In caso invece di formulazione dell'offerta economica utilizzando la 1^ versione della Lista delle categorie (sbagliata) senza barrare le voci duplicate, la stessa sarà ESCLUSA.

